

CAMB/2025/45 del 29/09/2025

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI**

CONSIGLIO D'AMBITO

**OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEGLI
ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE NEL CORRISPETTIVO DI
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER LA DISCARICA
FERONIA 2 DI FINALE EMILIA (MO) E LA DISCARICA TRE MONTI
DI IMOLA (BO)**

IL PRESIDENTE
Caterina Bagni



CAMB/2025/45

CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno lunedì 29 settembre 2025 alle ore 14:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito in modalità videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Bagni Caterina	Modena	Presidente	P
1.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	A
1.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	A
1.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	A
1.	Palli Valentina	Ravenna	Consigliere	P
1.	Petetta Giuseppe	Forlì Cesena	Consigliere	P
1.	Poluzzi Alessandro	Bologna	Consigliere	P
1.	Prandi Davide	Reggio Emilia	Consigliere	P
1.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE NEL CORRISPETTIVO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER LA DISCARICA FERONIA 2 DI FINALE EMILIA (MO) E LA DISCARICA TRE MONTI DI IMOLA (BO)

Il Presidente Caterina Bagni assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:



- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione nella l. 24 marzo 2012, n. 27;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 11 giugno 2012, n. 754 recante “Approvazione delle linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 12, comma1, lettere a), b), c) e g), della legge regionale n. 23 del 2011”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 11 febbraio 2013, n. 135 recante “Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna di cui alla DGR 754/2012”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2014, n. 380 recante “Modificazioni alla DGR 135/2013 - Disposizioni in materia di definizione, e gestione del limite di incremento, del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 27 aprile 2015, n. 467 recante “Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r. 23 del 2011”;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 87 del 12/07/2022 recante approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB);
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2024, n. 373 recante «Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e "intermedi" in attuazione di quanto previsto nel Pnrg e secondo quanto indicato dalla delibera n.7/2024/R/Rif di Arera»;

premesse che la Lege Regionale n. 23/2011:

- ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;



- prevede che l'Agenzia eserciti le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 subentrando nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione (AATO) di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008;
- in particolare, l'art. 7, comma 5, lettere b) e c) della l.r. n. 23/2011, prevede che il Consiglio d'ambito dell'Agenzia (per quanto rileva in questa sede) provveda alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;

richiamate le disposizioni legislative in merito al potere di regolazione dell'Agenzia rispetto all'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e dunque:

- l'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, ai sensi del quale «[...] Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito»;
- l'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale «In presenza di un soggetto privato proprietario dell'impiantistica relativa alla gestione delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z), del decreto legislativo n. 152 del 2006, compresi gli impianti di trattamento di rifiuti urbani classificati R1 ai sensi dell'Allegato C, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta inclusa nella regolazione pubblica del servizio. A tal fine l'Agenzia individua dette specificità, regola i flussi verso tali impianti, stipula il relativo contratto di servizio e, sulla base dei criteri regionali, definisce il costo dello smaltimento da imputare a tariffa tenendo conto dei costi effettivi e considerando anche gli introiti»;

richiamate le disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati alla base del processo di definizione delle tariffe di accesso agli impianti per gli affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 135/2013, che ATERSIR applica conformemente alla disciplina regolatoria nazionale cd. MTR2 ARERA ;

richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 380/2014, che ha apportato modifiche alla suindicata deliberazione n. 135/2013 e ne ha limitato la validità applicativa al solo anno di regolazione 2014;

richiamate le nuove disposizioni in materia di definizione del corrispettivo per lo

smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del citato art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011 contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 467/2015;

considerato che, ai sensi della suindicata deliberazione regionale n. 467/2015 e della giurisprudenza amministrativa ivi richiamata, come del resto già disposto dalla precedente deliberazione n. 135/2013, l'indennità di disagio ambientale può essere considerata quale costo accessorio del servizio, come tale coperto dalla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, qualora finalizzata a coprire le spese per le opere di mitigazione del disagio connesso alla presenza dell'impianto e che, pertanto, non è possibile inserire nel corrispettivo dello smaltimento eventuali oneri non direttamente e strettamente riconducibili alla mitigazione degli impatti ambientali generati dagli impianti;

richiamate in specie le disposizioni di cui alla medesima deliberazione regionale n. 467/2015 nella parte in cui prevedono espressamente che l'Agenzia *«è tenuta, quindi, a valutare la possibilità di riconoscere i predetti oneri e ad autorizzare preventivamente (sia per tipologia sia per importo) le opere compensative future ai fini dell'inserimento dei relativi costi nel corrispettivo di smaltimento. Di conseguenza non sono da considerare eventuali oneri di mitigazione definiti e valutati in modo autonomo a livello locale»*;

richiamata la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 4 marzo 2024, n. 373 recante «Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e "intermedi" in attuazione di quanto previsto nel Pngr e secondo quanto indicato dalla delibera n.7/2024/R/Rif di Arera», che tiene conto dell'approntamento della discarica di Finale Emilia, autorizzata con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3448 del 23/07/2020, e individua la necessità di destinare al medesimo impianto di discarica - previo trattamento presso l'impianto per Trattamento Meccanico Biologico di Fossoli a Carpi (MO) - i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio, ricadente in Provincia di Modena, dei Comuni di: Campogalliano, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concorda sulla Secchia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, Bastiglia, Bomporto, come specificato in allegato 2) alla medesima delibera di Giunta, aggiornando in tal senso il quadro impiantistico in essere e i flussi previsti per le annualità 2024-2025 come riportato nell'allegato 1) alla d.G.R.;

considerato che la medesima delibera n. 373/2024 specifica che la suindicata modifica dei flussi verso la discarica di Finale Emilia *«sarà valida per tutte le annualità di Prrb [NdR: Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (2022-2027)] ed avrà efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo al completamento delle operazioni di entrata in*



esercizio dei richiamati impianti»;

richiamate le deliberazioni di questo Consiglio d'Ambito:[GC1] [MV2]

- n. 24 del 13 novembre 2013 "Servizio Gestione Rifiuti: applicazione deliberazione G.R. Emilia Romagna 11 febbraio 2013 n. 135 – riconoscimento oneri disagio ambientale";
- n. 8 del 26 marzo 2014 "Servizio Gestione Rifiuti: modifica precedente deliberazione n. 24 del 13 novembre 2013 – riconoscimento oneri disagio ambientale";
- n. 31 del 13 luglio 2015 "Servizio Gestione Rifiuti: Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e disposizioni applicative della deliberazione di giunta della regione Emilia Romagna n. 467/2015" mediante la quale, in particolare, questo Consiglio d'ambito ha disposto di riconoscere gli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo dello smaltimento a decorrere dall'anno di regolazione 2014 secondo i contenuti della tabella "COSTITUZIONE FONDI", recante l'elenco dei Comuni destinati a beneficiare dell'indennità di disagio ambientale e le relative percentuali di ripartizione, nel rispetto, per ciascun anno di regolazione, degli importi deliberati in euro/tonnellata dall'Agenzia per ciascun impianto;
- n. 60 del 15 novembre 2019 "Servizio Gestione Rifiuti. Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per il Polo Ambientale Integrato di Parma (PAIP)";
- n. 10 del 30 marzo 2020 "Servizio Gestione Rifiuti. Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per la discarica di Fossoli di Carpi (MO)";
- n. 26 del 29 giugno 2020 "Servizio Gestione Rifiuti. Modifiche e integrazioni alla deliberazione del Consiglio d'ambito n. 31 del 13 luglio 2015 (Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani e disposizioni applicative della deliberazione di giunta della regione Emilia- Romagna n. 467/2015)";
- n. 59 del 24 maggio 2022 "Servizio Gestione Rifiuti. Riordino, coordinamento e integrazione delle determinazioni assunte dall'Agenzia in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani";
- n. 10 del 31 gennaio 2024 "Determinazioni in merito al riconoscimento degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento dei rifiuti urbani per la discarica di Tre Monti (BO) e per la discarica di Gaggio Montano (BO)";

vista la nota acquisita dall'Agenzia con Prot. 09/06/2025.0005652 con la quale il gestore, proprietario dell'impianto, FERONIA s.r.l. informa «che, a decorrere dalla settimana num. 25/2025, è prevista l'attivazione dei conferimenti in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati

pretrattati [...] provenienti dall'impianto TMB di Fossoli di Carpi (MO)», come previsto dalla d.G.R. n. 373 del 04/03/2024;

vista la deliberazione n. 8 del 4 luglio 2025 "Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani - Riconoscimento oneri disagio ambientale - Quota di indennità per la discarica di Finale Emilia (Feronia 2) in Comune di Finale Emilia - Determinazioni del Consiglio" con la quale il Consiglio Locale di Modena ha proposto a questo Consiglio d'Ambito la quota d'indennità di disagio ambientale pari a 13,80 €/tonnellata per l'impianto di discarica di Finale Emilia, da applicare al quantitativo annuo dei rifiuti urbani indifferenziati conferiti presso la medesima discarica;

considerato altresì che il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 ha stabilito la cessazione dei conferimenti di rifiuti urbani alla discarica di Tre Monti di Imola al 31/12/2024;

vista la nota PG.AT/2024/12589 del 09/12/2024 "DGR 1100 del 26/06/2023 - DET-AMB-2016-5011 del 13/12/2016 e s.m.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale per il Comparto polifunzionale di trattamento rifiuti Tre Monti discarica di rifiuti non pericolosi situata nel Comune di Imola, Via Pediano n. 52 - Comunicazione esaurimento della capacità autorizzata della discarica - Sopraelevazione 3° lotto", con la quale il gestore Herambiente ha comunicato la cessazione dei conferimenti alla discarica Tre Monti di Imola;

ritenuto, per quanto sopra visto e considerato a proposito dell'intervenuta cessazione dei conferimenti presso la discarica Tre Monti di Imola e l'attivazione dei conferimenti presso la discarica di Finale Emilia, di modificare la tabella "COSTITUZIONE FONDI" di cui alla precedente deliberazione n. 31/2015, come successivamente modificata e integrata dalle deliberazioni n. 60/2019, n. 10/2020, n. 59/2022 e n. 10/2024, ai fini del riconoscimento degli oneri di mitigazione, a decorrere dal presente anno di regolazione;

ritenuto, inoltre, in relazione alla discarica di Finale Emilia, di riconoscere gli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo dello smaltimento in sede di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani applicando l'importo di 13,80 €/tonnellata, come proposto dal Consiglio locale di Modena con la suindicata deliberazione n. 8/2025;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- per quanto indicato in premessa a proposito dell'intervenuta cessazione dei conferimenti presso la discarica Tre Monti di Imola e l'attivazione dei conferimenti di rifiuti urbani presso la discarica Feronia 2 di Finale Emilia, di riconoscere gli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo dello smaltimento a decorrere dal presente anno di regolazione secondo i contenuti della tabella "COSTITUZIONE FONDI" sotto riportata, recante l'elenco dei Comuni destinati a beneficiare dell'indennità di disagio e le relative percentuali di ripartizione, in applicazione dei criteri individuati da questo Consiglio d'ambito nelle precedenti deliberazioni n. 24/2013 e 8/2014 e in considerazione, per rinvio, a proposito del criterio di ripartizione, degli accordi esistenti almeno tra tutti i Comuni individuati sulla base del criterio della distanza dall'impianto, fino a naturale scadenza degli accordi medesimi, nel rispetto, per ciascun anno di regolazione, degli importi deliberati in euro/tonnellata dall'Agenzia per ciascun impianto:

TABELLA "COSTITUZIONE FONDI"

Polo impiantistico	Comune	% ripartizione
PC-INC (wte Piacenza)	Piacenza	100,00%
PR-TM-IREN (wte Parma)	Parma	55,00%
	Sorbolo Mezzani	27,47%
	Torrile	10,60%
	Colorno	6,93%
MO-INC (wte Modena)	Modena	97,90%
	Soliera	1,77%
	Castelfranco Emilia	0,17%
	Nonantola	0,16%
BO-INC (wte Granarolo)	Granarolo	25,60%
	Castenaso	40,31%
	Bologna	33,78%
	San Lazzaro di Savena	0,31%
BO - Discarica Finale Emilia	Finale Emilia	100%



FE-INC (wte Ferrara)	Ferrara	83,02%
	Vigarano Mainarda	16,98%
FC-TM-HERAMB (wte Forlì)	Forlì	98,31%
	Forlimpopoli	1,69%
RN-INC (wte Coriano)	Coriano	50,00%
	Riccione	22,90%
	Misano Adriatico	16,50%
	Rimini	6,40%
	San Clemente	4,20%

2. di dare atto che la tabella “COSTITUZIONE FONDI” di cui alla precedente deliberazione n. 31/2015, come successivamente modificata e integrata dalle deliberazioni n. 60/2019, n. 10/2020, n. 59/2022 e n. 10/2024, si intende formalmente sostituita a decorrere dal presenta anno di regolazione dalla tabella “COSTITUZIONE FONDI” di cui al precedente punto 1.;
3. di dare atto che, ai fini della quantificazione dei fondi per la mitigazione ambientale, le percentuali contenute nella tabella “COSTITUZIONE FONDI”, di cui al precedente punto 1., vengono applicate agli importi che derivano dalla moltiplicazione degli euro/tonnellata, proposti dal competente Consiglio locale, per le tonnellate di rifiuti urbani prodotti all’interno del territorio regionale, ovvero derivanti dal loro trattamento purché classificati come rifiuto ai sensi della normativa vigente, e conferiti alle discariche e ai wte a valle di selezione o trattamenti;
4. di riconoscere gli oneri di mitigazione ambientale per la discarica di Finale Emilia nel corrispettivo dello smaltimento in sede di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere.

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 41 / 2025

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE NEL CORRISPETTIVO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER LA DISCARICA FERONIA 2 DI FINALE EMILIA (MO) E LA DISCARICA TRE MONTI DI IMOLA (BO)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente da Paolo Carini

Bologna, 17/09/2025



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Caterina Bagni
Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
Elisabetta Montanari
Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Bologna, 30/09/2025

